

**DELIBERA N. 282/2022/CRL/UD del 08/09/2022
Lxxx Gxxx 2013 SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/301869/2020)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 08/09/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di Lxxx Gxxx xxx SRL del 07/07/2020 acquisita con protocollo n. 0290586 del 07/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con l'istanza di definizione l'istante, società Lxxx Gxxx xxx SRL, dopo avere indicato i seguenti estremi della controversia: “Procedimento N. GU14/301869/2020 - Servizio di Telefonia fissa - Codice cliente o Numero contratto: procedimento n. UG/184623/2019 - Tipo di contratto: Affari”, ha lamentato: “Buongiorno, in data 03/07/2030 abbiamo avuto una conciliazione con mancato accordo con la Signora R. Axxx, vorremmo trovare un accordo è possibile fissare la data per una nuova udienza”. Sugli assunti premessi ha chiesto: “ si richiede l'annullamento totale o parziale delle fatture emesse”.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva TIM SPA (Kena mobile) deducendo che: “Con riferimento alla controversia in oggetto, si evidenzia l'assoluta carenza sia nella descrizione dei fatti che nella documentazione allegata. Le affermazioni non sono minimamente argomentate e risultano del tutto apodittiche. Sono, peraltro, decorsi i 10 giorni concessi da Codesto Corecom, in data 8 luglio 2020, all' Istante per corredare il generico e carente formulario delle informazioni necessarie per TIM per inquadrare la fattispecie in esame e scrivere memorie difensive . Alla luce di quanto detto si chiede a Codesto Corecom di dichiarare inammissibile il procedimento in esame”.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (all. A alla delibera n. 203/18/CONS come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS) ed è pertanto improponibile. Il co. 3 dell'art. 14 dispone “A pena di irricevibilità, l'istanza con cui viene deferita al CORECOM la risoluzione della controversia è presentata mediante compilazione del modello GU14 e contiene, a pena di inammissibilità, le medesime informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, oltre agli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia e, ove previsto, copia dello stesso”. In forza del richiamato co. 1 dell'art. 6 “1. Nell'istanza che introduce il

procedimento di conciliazione dinanzi al CORECOM devono essere indicati, a pena di inammissibilità: a) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero la denominazione, il rappresentante legale e la sede in caso di persone giuridiche; b) il numero dell'utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso a internet, ovvero il codice cliente per le altre tipologie di servizi o in caso di disservizi riguardanti un numero di utenze superiore a cinque; c) la denominazione dell'operatore interessato; d) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti; e) le richieste dell'istante e, ove possibile, la loro quantificazione in termini economici. Nell'istanza devono essere altresì indicati gli eventuali reclami presentati in ordine all'oggetto della controversia e i documenti che si allegano". Nel caso di specie l'istanza è priva dei requisiti di cui alla lett. d). Non solo. Sulla scorta del verbale di mancato accordo dell'UG 184623/19 l'istante ha presentato due istanze GU14: la presente e la 301869/2020. Nel fascicolo documentale di quest'ultima, l'istante, riscontrando la richiesta di inammissibilità del gestore, ha ammesso l'errore e chiesto di archiviare il presente procedimento perché privo dei requisiti richiamati. Ai sensi del co. 2 dell'art. 21 si dispone l'archiviazione del procedimento. Non risultano spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, delle quali si dispone la compensazione.

DELIBERA

Articolo 1

1. Dichiara inammissibile l'istanza della società Lxxx Gxxx 2xxx srl nei confronti della società Tim SpA (Kena mobile). Spese di procedura compensate

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini